

È legittimo l'impiego dell'intelligenza artificiale (IA) come strumento di supporto per la redazione dell'offerta tecnica, da parte dell'operatore economico, purché l'impiego di tale tecnologia non sia generico o indefinito.

Il TAR Lazio sancisce la legittimità di un utilizzo, mirato e specifico, dell'intelligenza artificiale in sede di elaborazione dell'offerta e ha escluso che l'impiego di tali strumenti possa giustificare l'esclusione di un'offerta da una gara d'appalto.

Il TAR Lazio – sezione Seconda con pronuncia 03/03/2025 n. 4546 si è espresso sull'impugnazione promossa da una concorrente, partecipante ad una procedura di gara avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro relativo a servizi di pulizia per alcune strutture sanitarie collocate nel territorio della Regione Umbria, avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura.

In particolare, il giudice amministrativo ha stabilito che è ammesso l'impiego dell'intelligenza artificiale come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, per migliorare l'efficienza e la qualità dell'offerta.

Il fatto

La ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto l'aggiudicazione dell'appalto. Sosteneva, infatti, la parte ricorrente che l'aggiudicazione risultava viziata da un'asserita macroscopica anomalia dell'offerta formulata dalla ditta aggiudicataria. In particolare, l'impresa concorrente censurava, in sede di ricorso per motivi aggiunti, l'illogicità dell'operato della stazione appaltante, rea di aver accolto positivamente l'utilizzabilità, in sede di elaborazione dell'offerta, dell'intelligenza artificiale nell'ambito del servizio oggetto di appalto.

La pronuncia del TAR

Il TAR del Lazio, disattendendo sia i motivi formulati nel ricorso principale sia quelli proposti in sede di motivi aggiunti, rigetta il ricorso per le ragioni di seguito esplicitate.

Il Collegio nel ritenere infondate le argomentazioni formulate dalla ditta ricorrente, ha rilevato, innanzitutto, come l'aggiudicataria non abbia proposto un utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale di tipo generale, come asserito da parte ricorrente, ma bensì mirato e specifico, che ne prevede l'impiego unicamente come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando così l'efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Non solo. Nel ritenere le contestazioni di parte ricorrente generiche e superficiali, il TAR Lazio ha altresì osservato come i criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione fossero ben più articolati e complessi, dipendendo l'attribuzione del relativo punteggio da una pluralità di elementi di valutazione, non solo riconducibili alla componente connessa all'intelligenza artificiale. In conclusione, il Giudice non ha rilevato, nel caso di specie, alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, considerata ormai di comune e diffuso utilizzo, che avrebbe dovuto condurre la commissione giudicatrice a diverse valutazioni rispetto a quelle poste in essere. Pertanto, ad avviso del Collegio, un impiego, motivato e preciso, dell'intelligenza artificiale non può essere motivo di esclusione di un'offerta dalla procedura di gara.